

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI AREA RISORSE AGRICOLE, FORESTALI E ITTICHE	
Servizio caccia e risorse ittiche	cacciapesca@regione.fvg.it agricoltura@certregione.fvg.it tel + 39 0432 555311 fax + 39 0432 555757 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Decreto n° 1682/PRODRAF del 28/05/2015

**Disciplina dell'esercizio della pesca professionale con le nasse per cannocchie (*Squilla mantis*) e gobidi (*Gobius sp.*) nelle acque dei Compartimenti marittimi di Monfalcone e Trieste.
Modifica del decreto del Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche n. 1281 del 5 maggio 2015.**

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

Visto il regolamento (CE) 11 dicembre 2013, n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca;

Visto il regolamento (CE) 21 dicembre 2006, n. 1967/2006 del Consiglio relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo;

Visto il regolamento (CE) 29 settembre 2008, n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, e successivi regolamenti integrativi;

Visto il regolamento (CE) 20 novembre 2009, n. 1224/2009 del Consiglio istitutivo di un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto della politica comune della pesca;

Visto il regolamento (CE) 9 aprile 2011, n. 404/2011 della Commissione recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo all'attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Visto il decreto ministeriale del 27 agosto 2013 "Definizione del procedimento e dei limiti per l'adozione delle misure tecniche contenute nei Piani di gestione locali";

Vista l'ordinanza n. 16 /2012 del 29/03/2012 con la quale la locale Capitaneria di Porto disciplina gli aspetti di sicurezza della navigazione, nell'ottica di garantire una corretta e sicura fruizione degli spazi marittimi e nel contempo abroga le ordinanze n. 07/2000 e 10/2009 recanti la disciplina della pesca con il sistema denominato "nassa" nel Compartimento marittimo di Monfalcone;

Viste le ordinanze n. 43/2014 del 28.10.2014 della Capitaneria di porto di Trieste, n. 76/2013 del 26.09.2013 della Capitaneria di porto di Monfalcone e n. 33/2001 del 16.11.2001 dell'Ufficio circondariale marittimo di Grado, di disciplina della navigazione nella rada del porto di Trieste e dei porti commerciali regionali di Monfalcone, Nogaro – Torviscosa;

Visto il decreto del Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche n. 1281 del 5 maggio 2015 di "Disciplina dell'esercizio della pesca professionale con le nasse per cannocchie (*Squilla mantis*) e gobidi (*Gobius sp.*) nelle acque dei Compartimenti marittimi di Monfalcone e Trieste";

Vista l'istanza del Consorzio piccola pesca dei Compartimenti marittimi di Monfalcone e Trieste – CO.GE.PA., prot. n. SCRI/11.5/38020 del 12 maggio 2015, dove viene richiesta la modifica dell'articolo 1, lettera a) che regola le distanze degli attrezzi da pesca dai punti di fonda e dalle aree di rispetto nelle rade dei porti commerciali di Trieste, Monfalcone e Nogaro – Torviscosa, individuate rispettivamente dalle ordinanze n. 43/2014 della Capitaneria di porto di Trieste, n. 76/2013 della Capitaneria di porto di Monfalcone e n. 33/2001 dell'Ufficio Circondariale marittimo di Grado;

Atteso che per quanto riguarda, in particolare, le rade dei porti regionali di Monfalcone e Nogaro – Torviscosa i limiti di posizionamento degli attrezzi da pesca sono già implicitamente contenuti nei sopra citati provvedimenti delle locali Autorità marittime che individuano i punti di fonda e le aree di rispetto da osservare per garantire la sicurezza della navigazione e, pertanto, l'applicazione dell'art. 1, lettera a), del decreto n. 1281/2015 comporterebbe una ulteriore riduzione delle zone di pesca nel Compartimento marittimo di Monfalcone;

Preso atto delle precisazioni espresse dalla Capitaneria di Porto di Trieste con dispaccio, prot. n. 35068 dd. 30.04.2015, riguardo il posizionamento degli attrezzi da pesca posti a distanza non inferiore a mezzo miglio dai punti di fonda delle navi che approdano nella rada del porto di Trieste, in osservanza dell'Ordinanza n. 43/2014 del 28.10.2014;

Visto il dispaccio della Capitaneria di Porto di Monfalcone del 25.05.2015, prot. n. 41516 dd. 26.05.2015, dove la proposta del Consorzio di modifica dell'art. 1, lettera a) viene accolta favorevolmente in considerazione che le distanze di rispetto dai punti di fonda e nelle rade dei porti di Monfalcone e Nogaro-Torviscosa/bocche di porto Buso sono già regolamentate dalle rispettive ordinanze n. 76/2013 del 26.09.2013 della Capitaneria di porto di Monfalcone e n. 33/2001 del 16.11.2001 dell'Ufficio Circondariale marittimo di Grado;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 191 del 20 settembre 2012, pubblicato sul BUR n. 40 del 3 ottobre 2012, di esecuzione del Regolamento recante criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura);

Vista il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche ed integrazioni ;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni;

D E C R E T A

Per quanto in premessa,

Art. 1 – L'articolo 1, lettera a), del decreto del Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche n. 1281 del 5 maggio 2015 di disciplina dell'esercizio della pesca professionale con le nasse per canocchie e gobidi nelle acque dei Compartimenti marittimi di Monfalcone e Trieste viene modificato come segue:

“ le nasse dovranno essere poste ad una distanza non inferiore a mezzo miglio dall'imboccatura dei porti di Trieste, Monfalcone e Porto Nogaro, ovvero dall'ingresso del canale di accesso agli stessi; i suddetti attrezzi da pesca dovranno altresì essere posti a distanza non inferiore a mezzo miglio dai punti di fonda delle navi che approdano nella rada del porto di Trieste, in osservanza dell'Ordinanza n. 43/2014 del 28.10.2014 della Capitaneria di porto di Trieste, nonché al di fuori delle zone di ancoraggio individuate dalle Ordinanze n. 76/2013 del 26.09.2013 della Capitaneria di porto di Monfalcone e n. 33/2001 del 16.11.2001 dell'Ufficio Circondariale marittimo di Grado per quanto riguarda rispettivamente i porti commerciali regionali di Monfalcone e Nogaro – Torviscosa/bocche di porto Buso; per tutti gli altri porti le nasse dovranno essere poste ad una distanza non inferiore a 250 metri dall'imboccatura degli stessi;”

Art. 2 – Le successive altre disposizioni contenute negli articoli 1 e seguenti del decreto summenzionato rimangono invariate.

Art. 5 – E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

Art. 6 – il presente provvedimento viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito della Regione www.regione.fvg.it nonché con affissione all'albo delle Capitaneria di Porto di Monfalcone e Trieste a cui viene trasmesso per le funzioni di propria competenza .

FRAM

Firmato digitalmente
IL DIRETTORE DI SERVIZIO
- dott.sa Marina Bortotto-

-